REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DISCIPLINARE

Per l'affidamento diretto di lavori alle cooperative agricolo/forestali iscritte all'Albo di questo Ente

Art. 1

Riferimenti normativi ed ambiti di applicazione

L'Ente Foreste della Sardegna applica le disposizioni della legge 31 gennaio 1994, n. 97, attraverso il presente disciplinare, per i lavori di propria competenza nei territori dei Comuni montani aventi i requisiti di cui all'art. 6 della L.R. n.12 del 02/08/2005, ed indicati nell'elenco allegato alla D.G.R. 49/16 del 21/10/2005 (che si allega in copia) ovvero comuni ricadenti nelle aree delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della Legge 8 giugno 1990, n.142, ovvero nei "Comuni montani" intendendo con ciò "Comuni facenti parte di comunità montane" secondo la normativa della Regione Sardegna.

Rimangono ferme tutte le disposizioni in merito ai requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento di Lavori Pubblici, di cui agli artt. da 34 a 52 del d. lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.

Art. 2

Cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo - forestale

L'Ente Foreste, sulla base della propria programmazione e progettazione degli interventi, può affidare, ai sensi dell'art.17, comma 2 della legge 97/1994, direttamente a cooperative di produzione a agricola e di lavoro agricolo-forestale, in deroga alle vigenti disposizioni di legge anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi per importi non superiori ad Euro 190.000 per anno (importo aggiornato con Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, art.2 c.134) attinenti alla difesa ed alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali:

a. Rimboschimenti, cure colturali, diradamenti e tagli di vegetazione:
b. interventi di sistemazione idraulica e forestale;
c. Apertura e manutenzione di piste forestali, sentieri ed aree di sosta;

A tale scopo L'Ente Foreste istituisce un Albo cui sono iscritte, a domanda, le Cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei Comuni montani di cui all'art. 1 e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali. Le cooperative all'atto della presentazione della domanda per l'iscrizione all'Albo dovranno presentare, in originale ovvero attraverso autocertificazione, la seguente documentazione che a parte lo statuto della cooperativa i certificati richiesti dovranno essere rilasciati non oltre 30 giorni prima dalla data di presentazione della domanda:

i. Statuto della Cooperativa che nell'oggetto sociale sia prevista l'attività di "Silvicoltura e altre attività forestali" vigente in copia conforme all'originale riportante l'elenco aggiornato dei soci;
ii. Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio con attività prevalente di "Silvicoltura e

altre attività forestali" riportante il numero di iscrizione all'Albo delle società cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 in corso di validità-;

iii. Certificato d'iscrizione all'I.N.P.S. in corso di validità, nel caso di una impossibilità ad iscriversi all'I.N.P.S per le cooperative di neoformazione è richiesta un autodichiarazione che in ragione della recente costituzione la cooperativa dichiara di non avere dipendenti e correlativamente dovrà specificare e motivare le ragione per cui non ha potuto curare l'iscrizione;

iv. Certificati di residenza dei soli soci residenti nei Comuni montani di cui all'art. 1;

L'Albo sarà formato dalle cooperative che avranno fatto specifica domanda di inserimento. Tutte le cooperative, preventivamente alla iscrizione nell'albo e all'affidamento dei lavori, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti validi per l'inserimento in graduatoria, compresi quelli cui all'art. 1, allegando in originale tutta la documentazione richiesta. Nel caso di richiesta d'integrazione dei documenti la Società Cooperativa avrà 30 giorni di tempo per l'integrazione e trascorsi inutilmente la Società sarà esclusa dall'Albo.

L'Ente Foreste individuerà ogni anno l'elenco degli interventi e delle aree che intende affidare ai soggetti iscritti all'Albo in parola. Tutte le cooperative iscritte all'albo possono partecipare all'assegnazione dei lavori nelle aree gestite a vario titolo dall'Ente ed ubicate nelle aree di cui all'art.1, di cui al presente disciplinare.

La scelta della cooperativa, tra quelle regolarmente iscritte all'Albo dell'Ente, per l'affidamento diretto di lavori o servizi, sarà effettuata, per ogni lavoro, sulla base di una graduatoria definita secondo i seguenti criteri di priorità:

1) Sede della cooperativa nel Comune nel quali è prevista la realizzazione dei lavori o dei servizi;
2) Numero dei soci residenti in comuni oggetto di applicazione del disciplinare, come definiti dall'art.1 (vedi elenco allegato);
3) Anzianità d'iscrizione all'albo delle cooperative.

Qualora la cooperativa prescelta non accetti il lavoro assegnato i lavori verranno affidati alla cooperativa successiva, e così via; Di seguito, per i successivi lavori sarà applicato il criterio della rotazione.

L'Ente Foreste si riserva la facoltà di non assegnare il lavoro o il servizio a nessuna delle cooperative iscritte all'Albo e di procedere secondo la normativa sugli appalti.

Rimane inteso che la Direzione Lavori sarà affidata dall'Ente a personale interno ovvero a professionisti esterni selezionati con le procedure previste dalla legge e che per detti interventi si procederà all'effettuazione del collaudo delle opere ovvero con il certificato di regolare esecuzione.

Tutta la procedura per l'attuazione di questo articolo è demandata al Servizio Tecnico della Direzione Generale dell'Ente Foreste che all'uopo nominerà un Responsabile Unico del Procedimento.

Il Direttore Generale

Gilberto Murgia